



**ORIGINALE**

## **ORDINANZA AREA POLIZIA LOCALE N.1 del 09-01-2020**

Numero Reg. Gen.: 1

**Oggetto: MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NELLA STAGIONE INVERNALE 2019/2020**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE**

Premesso che:

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11.11.2004;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" – conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazione di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;
- già in data 19 dicembre 2013, per porre rimedio alla diffusa situazione di inadempimento allora esistente anche sul territorio del bacino padano, è stato sottoscritto tra le varie regioni e le amministrazioni statali, un accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino in parola, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo avviato per il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria. A tale riguardo, la Regione del Veneto con provvedimento della Giunta Regionale nr. 2283 del 10.12.2016 e n. 2811 del 30.12.2013 ha approvato e ratificato il suddetto accordo;
- nonostante i positivi effetti prodotti dall'accordo di programma del 2013 e dal protocollo d'intesa del 2015 (sottoscritto tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e l'associazione dei Comuni Italiani), in un arco temporale caratterizzato da una progressiva riduzione del numero delle zone di superamento dei valori limite e dell'entità dei superamenti per il materiale particolare PM10 e per il biossido di azoto, le procedure di infrazione avviate dalla

- Commissione Europea sono pervenute ad una fase avanzata (“Parere motivato” per le violazioni dei valori limite del biossido di azoto e materiale particolato PM10);
- il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso ufficialmente in data 05.06.2017 lo schema di Accordo, nel quale sono state recepite le modifiche richieste dalle Regioni del Bacino in parola – allegato A della Delibera di Giunta Regionale n.836 del 06.06.2017;
  - con deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 06.06.2017 è stato approvato il “nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”;
  - con deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016 il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato l’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera;
  - la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1500 del 16.10.2018 che demanda ai Comuni l’attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell’aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;

Rilevato che la Regione del Veneto in occasione delle sedute del 05 settembre 2019 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) ha illustrato le modalità di attuazione dell’Accordo e nello specifico ha individuato una serie di interventi comuni da porre in essere, nel quadro di un’azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10:

- combustione di biomassa per il riscaldamento civile
- trasporti;
- agricoltura;

Preso atto che:

- Il Comune di Quarto d'Altino è compreso nell'agglomerato di Venezia e rientra nell'ambito di applicazione delle misure temporanee e omogenee previste dal “ Nuovo accordo di Bacino Padano”;
- ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure - locali e temporanee si individua il PM 10 quale inquinante da monitorare in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalla norma e per la tutela della salute pubblica;

Tenuto conto di quanto espresso dall'Amministrazione Comunale con Delibera n. 106 del 02.10.2019, in linea con quanto definito dalla Regione Veneto nella definizione di un pacchetto di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10, che riguardano anche provvedimenti di limitazione del traffico veicolare per la stagione 2019 – 2020;

Rilevato che con i provvedimenti di limitazione del traffico si mira a ridurre parte delle emissioni di sostanze inquinanti in tutte le sue forme;

Considerato quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico Zonale ( TTZ) della Città Metropolitana nella seduta del 27.09.2019 durante il quale sono state confermate anche per la stagione 2019-2020 le decisioni di mantenere uniforme ed omogenea l'applicazione di misure di limitazione nell'ambito geografico individuato dall'Agglomerato Venezia IT0508 che ricomprende i comuni di Marcon, Martellago, Mira, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea e Venezia, oltre che nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore ai 30.0000 abitanti ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più valori limite del PM10 quali Chioggia e San Donà di Piave;

Visti:

- il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della strada", ed in particolare l'art. 7 comma 1 lettera a) secondo cui "nei centri abitati i comuni possono, per motivi di sicurezza pubblica e di tutela della salute, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse";
- il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Nell'esercizio delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale vigente;

### **ORDINA**

**che nel periodo intercorrente tra la data del presente provvedimento e la data del 31.03.2020, all'interno dei centri abitati di Quarto d'Altino, Le Crete e Portegrandi come indicati negli allegati C) e D), siano imposte le limitazioni alla circolazione stradale dei veicoli a motore secondo le modalità indicate nelle tabelle di cui all'allegato A).**

### **INFORMA**

**che le disposizioni del presente provvedimento diventino cogenti in subordine all'installazione della relativa segnaletica stradale di indicazione dei divieti;**  
**che i bollettini dei livelli di allerta siano consultabili sul sito internet del Comune di Quarto d'Altino;**

che il presente provvedimento sia da ritenersi sospeso qualora comunicato dai preposti uffici comunali, in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;

che chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada". Si specifica che gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento.

### **DEROGHE**

**Possono circolare in deroga alle limitazioni di cui all'Allegato A) i veicoli che si trovino in una delle condizioni elencate nell'allegato B) e con le modalità ivi indicate** (Il titolo autorizzativo sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art.11, D.Lgs. n.285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada") che ne facciano richiesta);

### **DISPONE**

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;  
che il presente provvedimento venga trasmesso:

- alla Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Ambiente – Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera – C.I.S.;
- alla Città Metropolitana;
- alla Prefettura di Venezia, alla Questura di Venezia, al Comando Provinciale Carabinieri di Venezia, alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Meolo, alla Sezione Polizia Stradale di Venezia;
- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia;
- all'Area Tecnica Comunale.

**INFORMA**

Che ai sensi dell'Art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 gg. dalla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 104/2010, ovvero entro 120 gg. è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Che avverso il presente atto che dispone la collocazione di segnaletica stradale, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 comma 3 del D. Lgs. 285/92, può essere proposto ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture con la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 495/92.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE  
*MILANELLO FABRIZIO*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.